



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 90 del 25/06/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 17 giugno 2015, n. 219

D.Lgs 152/2006 e s.m.i. - LR 11/2001 e s.m.i. Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Lucerà (Fg) in località "S. Annunzia - Cannocchiola - Marchesa - Finamunno" - Proponente: Sistemi Energetici SpA, con sede legale in Foggia alla Via Mario Forcella n. 14, cap. 71100. Diniego di proroga del provvedimento di VIA n.463 del 18 ottobre 2010- Codice AU E/2008/ 32.

L'anno 2015 addì 17 del mese di giugno in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia,

il Dirigente di Servizio
ing. Antonello Antonicelli

sulla scorta dell'istruttoria amministrativa espletata dall'Ufficio VIA e Vinca, ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

che, con determinazione Dirigenziale della Regione Puglia - Servizio Ecologia, n.463 del 18 ottobre 2010 e stato espresso parere di V.I.A. favorevole per il progetto proposto della società Sistemi Energetici Spa limitatamente ai seguenti aerogeneratori:

01-N 2541212 4601614

05-N 2542035 4601009

06-N 2542813 4601064

08-N 2543080 4600773

10-N 2543182 4600392

06-S 2554572 4584403

15-5 2556395 4584251

16-5 2555990 4584389

In data 4 aprile 2013 si svolgeva, indetta dal Servizio Energie rinnovabili della Regione Puglia, la Conferenza di Servizi per l'Autorizzazione Unica dell'opera progettuale di cui trattasi.

Nel verbale della CdS riferita, trasmesso con note prot. n. 3256 del 15/04/2013, si "invita la competente Autorità Ambientale a voler fornire opportune informazioni circa l'eventualità di valutare ulteriormente gli impatti cumulativi generati dalla sovrapposizione degli effetti determinato dalla sommatoria delle iniziative presenti sui territori limitrofi a quelle oggetto del presente procedimento".

Con nota depositata il 9 ottobre 2013 ed acquisita al prot. n. 9833 del 21/10/2013 la Società Sistemi Energetici effettuava istanza di proroga di efficacia della Determinazione n. 463/2010, al fine di consentire all'Ufficio regionale competente il rilascio dell'Autorizzazione Unica, allegando dichiarazione giurata del "nulla mutato" relativamente a destinazione urbanistica e vincoli territoriali nelle aree interessate dal progetto. La perizia giurata circoscriveva a soli 4 aerogeneratori (nn. 6, 15, 16 e 18 del "lotto sud") l'immutatezza relativamente a detti punti e allo stato dei luoghi.

Con note prot. 6689 del 14/5/2015 lo scrivente Servizio informava di essere in procinto di adottare formale provvedimento di rigetto della istanza in epigrafe. Ai sensi dell'art. 10bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii. veniva fatta salve la facoltà della Società proponente di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, nei termini di legge.

Alla data odierna, decorso oramai il termine ultimo per la produzione di osservazioni al diniego da parte del proponente ed in assenza di qualsivoglia richiesta in tal senso, si verificano le condizioni per la conclusione del procedimento.

Tento premesso, indispensabile al fine di fornire un quadro esaustivo e dettagliato in ordine alle principali scansioni procedurali che si sono medio tempore verificate in epoca successive al rilascio della determina di compatibilità ambientale, si espone nel seguito l'istruttoria espletata da questo ufficio relativamente all'istanza di proroga della citata determinazione dirigenziale.

VARIAZIONI PROGETTUALI

Si procede a considerare variazioni progettuali quali variazioni di layout tra l'intero parco eolico già oggetto di valutazione ambientale e quello presentato in sede di autorizzazione unica quale progetto definitivo, al riguardo si segnala che l'originaria configurazione prevedeva due collegamenti alla RTN distinti per i lotti di nord e di sud, rispettivamente verso le stazioni di San Severo e Troia, mentre l'attuale configurazione prevede che entrambi i lotti si colleghino a Troia.

Questa variazione comporta la previsione di un nuovo cavidotto interno tra i due lotti di quasi 25 km che attraversa lungo l'asse nord sud quasi tutto il territorio comunale di Lucera e parte di quello di Troia (lungo la SP8 prima e la SS 160 subito più a sud del centro edificato di Lucera).

VARIAZIONE CONTESTO AMBIENTALE E STATO DEI LUOGHI

La perizia consegnata con note del 9/10/2013 acquisita al prot. n. 9833 attesta invarianza delle condizioni al contorno per soli 4 aerogeneratori del parco eolico.

In particolare tale invarianza sussiste rispetto a vincoli ATE e ATD del PUTT/P; invarianza rispetto ad aree naturali protette e aree della Rete Natura 2000; mancato interessamento di aree tutelate da vincolo idrogeologico, da vincolo ex lege n. 1089/39 e Legge 431/85 (Galasso), per come ripresi dalla nuova disciplina paesaggistica del Codice Urbani.

Circa i vincoli paesaggistici ai sensi del PPTR, la perizia spiega che le nuove tutele, non previste nella progettazione originaria poiché individuate successivamente, interessano il lotto nord perché ricadente nella visuale panoramica di Castel Fiorentino.

Occorre tuttavia evidenziare che il lotto nord, secondo la rappresentazione di aree "non idonee" alle nuove installazioni di impianti eolici ai sensi del RR 24/2010, ricade anche nell'ultima corona (6 km- 10

km) del cono visuale del Castello di Lucera, individuato anche dal PPTR.

Il lotto SUD non ricade in vincoli siffatti; tuttavia, il cavidotto di connessione dell'impianto alla RTN interessa aree di rispetto di Ulteriori contesi Paesaggistici del PPTR, ma viene ritenuto escluso dal proponente dalle opere soggette all'accertamento della compatibilità paesaggistica, perché considerato evidentemente opera a se, non solidale all'impianto fuori terra, assunto che non pile ritenersi condivisibile anche con riguardo agli indirizzi MATT sull'unitarietà dei progetti con le opere annesse da operarsi già in ambito di VIA (Indirizzi interpretativi in merito alla competenza sulla Valutazione di Impatto Ambientale degli elettrodotti quali opere connesse ad impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; 21 ottobre 2013).

Viene attestata invarianza dell'assetto urbanistico da piano regolatore comunale di Lucera.

Ancora con riferimento al nuovo assetto di leggi di tutela ambientale, si segnalano- oltre al Regolamento regionale sulle aree non idonee (RR 24/2010), il Regolamento n. 28/2008 per le misure di tutela e conservazione di ZPS, ZSC e IBA, e l'istituzione del parco regionale del Fiume Ofanto, le quali - come già sostenuto- incidono sul lotto nord e non sul lotto sud, almeno limitatamente agli aerogeneratori 6, 15, 16 e 18.

La perizia quindi conclude attestando una generale conformità dell'opera rispetto al nuovo quadro di riferimento, affermazione che appare incoerente con le risultanze dell'analisi condotta.

Circa gli impatti cumulativi, ancora con riferimento al verbale della CdS del 4 aprile 2014, il responsabile del procedimento di Autorizzazione Unica afferma che, "relativamente alle eventuali sovrapposizioni che potrebbero ingenerarsi con impianti of di sotto del limite di 1 MW, ex L.R. 31/2008, trattandosi di impianti autorizzati con procedure semplificate dallo stesso Ente Locale dovrà lo stesso fornire, in merito, opportune informazioni circa l'esistenza e la loro localizzazione sul territorio di propria competenza si da renderle disponibili per le valutazioni sul cumulo degli impatti alio competente Autorità Ambientale".

In difetto del contributo richiesto all'ente, ci si rifà alle informazioni disponibili sul SIT Puglia e alla già riferita perizia di parte la quale attesta - quali condizioni nuove insorte successivamente alla determinazione di VIA favorevole - le seguenti: un aerogeneratore a circa 1 km da quello più vicino del lotto nord, ed altri impianti già in esercizio prima della presentazione dell'istanza a circa 2 km dal lotto sud.

Inoltre, si segnala la diffusa presenza di nuovi impianti fotovoltaici nell'area vasta, che ad una verifica di ufficio risultano collocati soprattutto in adiacenza alio sviluppo lineare del cavidotto esterno previsto di allacciamento alla RTN.

Inoltre, atteso che la DGR 2122/2013 e la successiva determina di adozione del regolamento (D.D. n. 162 del 6 giugno 2014) impone di considerare al fini della definizione ("dominio") di cumulo anche gli impianti dotati del solo titolo di compatibilità ambientale, si registra che medio tempore sono intervenuti numerosi provvedimenti di compatibilità ambientale rilasciati dalla Provincia di Foggia nei comuni di Lucera e Troia, con riferimento a FER di tipo eolico (a Lucera) e fotovoltaico (soprattutto a Troia).

VARIAZIONI CONTESTO PROGRAMMATICO E PARERI INTERVENUTI

Successivamente alla CdS per Autorizzazione Unica del 4 aprile 2013 e stata inviata dal competente Servizio regionale di Assetto del Territorio nota plot. n. 10288 del 20/11/2013 indirizzata anche al Servizio Energie rinnovabili, che richiamava l'onere in capo al proponente di sottoporsi alla valutazione di incidenza, in ragione della vicinanza di alcune parti d'opera alle aree di vincolo sottoposte a tutela dal regolamento regionale n. 28 del 2008

Non risulta agli atti, ne sul Portale di Sistema Puglia (con rif. alla sezione dedicata agli elaborati integrativi depositati dal proponente a vantaggio degli enti che intervengono in conferenza di servizi AU) che sia stata prodotta documentazione utile ad esperire la Valutazione di incidenza sull'opera di che trattasi, in ragione di detta richiesta.

Ritenuto che:

L'istanza di proroga presuppone la conservazione dell'efficacia dell'atto stante l'invarianza dei quadri di riferimento progettuale, programmatico e ambientale, condizione che, già stando alle affermazioni riportate nella dichiarazione giurata, potrebbe circoscriversi ad un solo sottoinsieme del parco eolico, come risultante dalla precedente espressione di compatibilità ambientale di cui alla DID 463/2010. La salvezza di tale condizione limitativa, tuttavia, appare non coerente con le risultanze analitiche sopra espresse.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto e dell'istruttoria condotta, che ha evidenziato variazioni sotto i quadri progettuale e ambientale, alcune delle quali segnalate dallo stesso documento consegnato di perizia, nonché criticità ancora irrisolte quali la mancata rappresentazione di uno studio di incidenza ambientale richiesto dal Servizio Assetto del Territorio, sussistono motivi ostativi al rilascio del provvedimento di proroga dell'efficacia della Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n.463 del 18 ottobre 2010;

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politico da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento Servizi Uffici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTA L. 241/1990 e ss.mm.ii.

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 152/2006 e

VISTA la Sentenza n. 344/2010 della Corte Costituzionale, depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, con cui è dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007, nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006;

VISTA la D.G.R. 2122 del 23/10/2012 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia con fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale" e la successiva Determinazione dirigenziale 6 giugno 2014, n. 162;

VISTA la L.R. n. 16 del 25/6/2013, “Norma di interpretazione autentica in materia di efficacia dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale”.

Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Al fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione e redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss.mm.ii.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

- di esprimere diniego alla concessione di proroga dell'efficacia del provvedimento MD. 463 del 18 ottobre 2010 di VIA favorevole per n. 9 aerogeneratori del parco eolico sito nel Comune di Lucera (Fg) in località “S. Annunzia - Cannocchiola - Marchesa - Finamunno” Proponente: Sistemi Energetici SpA, con sede legale in Foggia alla Via Mario Forcella n. 14;
- di notificare il presente provvedimento alla società proponente a cura dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio regionale Energia, Reti ed Infrastrutture Materiali per lo sviluppo, al Servizio regionale Assetto del Territorio, al Comune di Lucera (FG), alla Provincia di Foggia, all'Autorità di Bacino della Puglia, all'ARPA Puglia e alla Direzione Regione per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Puglia ed in particolare sul “Portale Ambientale” dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla sezione VIA - Determinazioni Dirigenziali;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 c. 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii. può proporre nei termini di legge dalla notifica del presente provvedimento, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli
